

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1484

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CABRAS, ZOLLA, BOFFARDI INES, BELUSSI ERNESTA, BURO MARIA LUGIA, CASADEI AMELIA, QUARENghi VITTORIA, SANESE, CAVIGLIASSO PAOLA, MICHELI, BORRUSO, CAPPELLI, CAVALIERE, FIORET, GASCO, GASPARI, GIULIARI, MASTELLA, NAPOLI, PUCCI, REVELLI, TANTALO, ZUCCONI

Presentata il 24 maggio 1977

Legge quadro sull'assistenza e i servizi sociali

ONOREVOLI COLLEGHI! I Parlamentari democristiani furono i primi a presentare nel corso di questa legislatura un progetto di legge di riforma dell'assistenza sociale; si tratta della proposta n. 19 del 5 luglio 1976 che fece seguito alle analoghe proposte presentate nelle precedenti legislature, segno di un costante ed attivo interesse a questo settore così essenziale per un equo assetto sociale del Paese e per la prima ed effettiva garanzia dei diritti della persona.

In questa prima fase della VII legislatura si sono avuti, per altro, alcuni elementi fortemente innovatori del nostro ordinamento: il rinnovo della delega della legge n. 382 con l'elaborazione ed approvazione degli schemi di decreti delegati, la presentazione del nuovo testo della riforma sanitaria, l'attuazione della legge per il riassetto del parastato e lo scioglimento degli enti e per la liquidazione dell'ONMI.

Queste innovazioni ci hanno consigliato di presentare un nuovo testo che si inserisca armonicamente nell'ordinamento statale e regionale quale si sta via via realizzando e prefigurando, senza per altro disattendere le scelte di fondo già operate particolarmente con la citata proposta di legge n. 19.

Il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative statali in materia di beneficenza pubblica già disposto col decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 9 in attuazione dell'articolo 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e ultimamente oggetto delle leggi n. 382 del 22 luglio 1975, n. 70 del 20 marzo 1975 e n. 894 del 27 novembre 1976, impone infatti l'inderogabile esigenza di mettere mano finalmente all'auspicato riordinamento dell'intervento pubblico nel settore in armonia con le più moderne ed avanzate esigenze di sviluppo civile e de-

mocratico del Paese. Tale trasferimento per altro, richiede in forma ancora più urgente e necessaria la predisposizione da parte del Parlamento di una legge-quadro sull'assistenza, specie se si vuole evitare che le regioni, essendo investite della potestà legislativa, rimangano vincolate nell'esplicazione di tale potestà ai principi desumibili dalla legge del 1890 ovvero procedano ad interventi parziali e non coordinati, che finirebbero con il compromettere definitivamente la realizzazione di un sistema organico e globale, rivolto ad assicurare il diritto dei cittadini alla prevenzione del bisogno, all'uguaglianza di opportunità, alla realizzazione di un regime di sicurezza sociale, nel cui ambito la presente legge si propone di attuare la trasformazione dell'assistenza dalla sua accezione tradizionale in un sistema di servizi sociali.

È noto infatti come nel nostro Paese l'assistenza pubblica sia regolata da norme giuridiche e istituzionali che la riducono ad un semplice atto amministrativo e discrezionale rivolto ai cittadini inabili, indigenti, « asociali », e improduttivi, per i quali non sussistono i requisiti previsti per l'intervento assicurativo o previdenziale.

Esso può realizzarsi solamente « a posteriori », e cioè quando il bisogno si è già manifestato ed è finalizzato al mantenimento dell'ordine del sistema, al controllo delle tensioni provocate dai non attivi, alla sicurezza pubblica.

Una proposta di legge intesa alla riforma del settore deve invece tener conto delle norme costituzionali, dei principi accolti nella Carta Sociale Europea, dei criteri cui si ispira l'ordinamento dei servizi sociali negli altri Paesi della Comunità: i quali tutti sottolineano la necessità di integrare la politica assistenziale con una visione coerente della politica sociale, previdenziale, scolastica, abitativa e familiare, con lo sviluppo dell'istruzione professionale e dell'occupazione, con i servizi preventivi e riabilitativi e di collegarla all'assetto del territorio, favorendo nel contempo la partecipazione dei cittadini alla pianificazione, alla gestione e al controllo di tale politica.

Soltanto in questo modo la riforma dei servizi sociali non è più una razionalizzazione o un controllo del consenso o dei conflitti sociali, ma un momento di creatività culturale, di sviluppo democratico, di valori individuali e sociali di giustizia.

Si ritiene, tuttavia, che la proposta di legge-quadro sull'assistenza che presenta-

mo debba essere contenuta nei limiti dei soli « principi fondamentali » della materia, in armonia del resto con quanto prescritto dalla Costituzione; e ciò non solo per rispettare la competenza delle regioni e per consentire ad esse di adattare la propria legislazione alle necessità particolari del territorio, ma anche per non irrigidire aprioristicamente l'ordinamento di un settore che attraversa una fase di così profonda evoluzione.

Il punto cardine di una legge-quadro di tale natura deve essere costituito, più ancora che dalla individuazione delle nuove possibili strutture cui ricorrere per una organica e capillare distribuzione dell'assistenza a livello di base sull'intero territorio nazionale, dalla introduzione del metodo della programmazione dell'assistenza, mediante il quale sia possibile intervenire, in ambiti territoriali e temporali definiti, per indirizzare e coordinare l'azione assistenziale svolta da tutti gli enti pubblici esistenti, nonché da quelle istituzioni e da quegli enti privati che desiderino collaborare al raggiungimento dei traguardi indicati dal piano. Soltanto per mezzo di siffatta programmazione è possibile del resto collegare organicamente il settore dell'assistenza in tutte le sue varie forme (servizi sociali e prestazioni di vario tipo) con i servizi sanitari e con la previdenza, da un lato, e con le politiche sociali della casa, della scuola e della famiglia dall'altro, così come auspicato dalla commissione parlamentare per le questioni regionali, nel parere espresso sullo schema di decreto delegato per il trasferimento delle funzioni amministrative alle regioni.

Proprio il ricorso al metodo programmatico esige per altro che la legge-quadro definisca chiaramente gli obiettivi cui dovrà ispirarsi nel suo complesso l'ordinamento assistenziale italiano. La maggiore lacuna nella legge del 1890 consiste del resto nella mancanza di obiettivi. Non si tratta, ovviamente, di fornire ora una definizione dell'assistenza (non è questo il compito del legislatore), ma di precisare i propositi che devono animare oggi l'intervento assistenziale e i traguardi ai quali si deve puntare. Certo la definizione degli obiettivi in questo campo è assai più complessa di quanto non lo sia stata quella offerta, per i servizi di assistenza ospedaliera, dall'articolo 2 della legge 12 febbraio 1968, n. 12. Ma proprio questo precedente in un settore così affine a quello

qui considerato, conferma l'assoluta necessità che gli obiettivi vengano definiti bene, se non si vuole che tutto il meccanismo adottato per la programmazione degli interventi finisca con il crollare o resti inoperante.

Gli obiettivi fondamentali della legge sono:

a) il riconoscimento che i servizi di assistenza sociale sono volti a rendere effettivo il « diritto » del cittadino alla prevenzione e alla rimozione di tutti quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno e libero sviluppo della sua persona e la sua effettiva partecipazione alla vita della comunità.

Il raggiungimento di tale obiettivo presuppone un'azione coordinata con tutto il complesso delle politiche economiche, sociali e sanitarie. È noto, infatti, come la moderna scienza medica metta sempre più in evidenza le cause e le implicazioni sociali delle malattie, mentre le scienze socio-economiche hanno chiaramente indicato come le distorsioni dello sviluppo, la patologia della città, le ineguaglianze nelle possibilità di istruzione e di lavoro, il disgregarsi delle strutture familiari siano la causa di sempre nuovi bisogni assistenziali.

Pertanto sia la prevenzione indiretta dei rischi — tramite il coordinamento dell'assistenza con le politiche per la piena occupazione, l'istruzione, la sanità, il risanamento dell'ambiente — sia quella dei bisogni individuali e la riparazione delle loro conseguenze — come impegno della pubblica amministrazione nei confronti del cittadino in situazione di difficoltà — rappresentano condizioni indispensabili perché sia possibile rendere effettivamente operante tale diritto.

Da quanto sopra, risulta che il tema dell'assistenza sociale non può essere considerato come un fatto settoriale o specifico, ma che si tratta invece di un problema infrastrutturale collegato con quelli della crisi economica, con la violenza, con le disfunzionalità organizzative e sociali, e con l'assetto istituzionale del Paese (decentramento).

b) il superamento di ogni discriminazione tra i cittadini fondata sulla individuazione di « categorie » variamente configurate di assistiti aventi ciascuna — il più delle volte senza ragioni plausibili — un trattamento differenziato. Per converso, l'affermazione del diritto di usufruire dei servizi sociali da parte di tutti i cittadini, qualunque sia la loro condizione personale e sociale, secondo il principio della comprensività (nessuna distinzione circa le cause e la natura del bisogno); della universalità (la legge è rivolta a tutti i cittadini riconoscendo a ciascuno uguali diritti); dell'uguaglianza, (uguali prestazioni per uguali bisogni); e della solidarietà, mediante il prelievo fiscale e la distribuzione verticale ed orizzontale del reddito.

c) la consapevolezza che l'assistenza deve realizzarsi prioritariamente mediante il nucleo familiare, nel normale ambiente di vita con la partecipazione diretta dell'avente diritto, nel rispetto della sua libertà e dignità, riconoscendo a quest'ultimo anche la possibilità di scelta dei servizi e delle prestazioni dovutegli ogni qualvolta ciò sia tecnicamente motivato e non comporti un aggravio ingiustificato di oneri.

Si collega a questo obiettivo anche la scelta della « territorialità » che deve presiedere all'organizzazione dei servizi.

Quest'ultima sarà basata non più su settori verticali, ma su strutture polivalenti diffuse in modo omogeneo su tutto il territorio, aperte, e volte a fornire a tutta la popolazione del territorio i servizi sociali.

d) la necessità di assicurare ad ogni livello, ma soprattutto a livello di base, una gestione « sociale » dei servizi, eliminando ogni forma amministrativa e burocratica di erogazione delle prestazioni e facendo concorrere invece la comunità intera, mediante strumenti opportuni di partecipazione, alla individuazione delle forme e dei modi più idonei per superare localmente le condizioni di emarginazione e di disagio degli aventi diritto, per eliminare le cause e per prevenirne la continuità, nonché per favorire il recupero e lo sviluppo delle capacità individuali.

La titolarità della funzione operativa tema di servizi socio-assistenziali spetta ai Comuni che l'esercitano attraverso le unità locali dei servizi sociali, che sono la realtà all'interno della quale sono coordinate tutte le attività assistenziali operanti nel rispettivo territorio; esse sono articolate democraticamente ed esplicano la propria azione nell'ambito della programmazione regionale, con modalità e criteri analoghi a quelli previsti nel testo di legge di riforma sa-

nitaria, data l'interconnessione esistente tra unità locali sanitarie e unità locali dei servizi sociali.

A seconda delle diverse esigenze ambientali l'unità locale dei servizi sociali assume dimensioni differenti che possono coincidere con quella comunale o comprensoriale e subcomunale. L'organizzazione democratica dell'unità locale dei servizi sociali rileva il ruolo che nella sua gestione hanno i rappresentanti degli enti locali ed i rappresentanti degli enti assistenziali pubblici o privati.

In adesione ai principi costituzionali, a garanzia di un effettivo pluralismo di contenuti, la legge-quadro riconosce l'effettiva libertà delle istituzioni assistenziali gestite da privati o da enti non statali.

Le istituzioni assistenziali private, possono infatti concorrere agli obiettivi della programmazione regionale; partecipano, pertanto, mediante loro rappresentanti, alla attività degli organi che le Regioni stabiliscono ai diversi livelli ai fini della programmazione. Le finalità del piano vengono così raggiunte mediante tutti gli strumenti e servizi pubblici e privati esistenti nel territorio, la cui pubblica utilità deve essere completamente riconosciuta.

Le modalità che le Regioni stabiliranno per coordinare l'attività con le istituzioni private (convenzioni, classificazioni o altro) richiederanno a queste di operare in conformità agli obiettivi del piano e nel rispetto degli standards eventualmente previsti; le istituzioni private che partecipano alla programmazione regionale mantengono tutte le loro originali caratteristiche ed

hanno diritto a compiere tutte quelle innovazioni e sperimentazioni che non si oppongono agli scopi del piano.

Alla luce di quanto previsto gli enti assistenziali pubblici, la competenza dei quali si estende per legge al territorio nazionale, vengono sciolti e le loro competenze sono demandate alle Regioni; parimenti sciolti gli ECA le cui competenze passeranno alle Unità locali.

Per quanto riguarda le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il criterio adottato è quello di salvaguardare l'apporto che possono continuare a dare quelle che per tradizione, potenzialità, efficienza organizzativa danno garanzia di idoneo servizio al cittadino. In questo caso, e seguendo una procedura che assicuri l'obiettività delle valutazioni, le istituzioni, manterranno la propria autonomia rientrando nel campo delle persone giuridiche private; in tutti gli altri casi saranno soppresse e i loro patrimoni devoluti secondo gli indirizzi statutari o, in mancanza, ai comuni.

Questi in definitiva i principi fondamentali su cui si basa la nostra proposta: diritto ai servizi socio-assistenziali e centralità del cittadino; sviluppo integrale dell'uomo; decentramento dei poteri e delle funzioni privilegiando la logica del territorio; adozione del metodo della programmazione; effettivo riconoscimento di una pluralità di contenuti coordinati e finalizzati all'uomo. Sono i principi ai quali la Costituzione repubblicana si ispira e che la nostra proposta traduce in concrete norme operative.

PROPOSTA DI LEGGE

RIFORMA DELL'ASSISTENZA SOCIALE

ART. 1.

(Contenuto della legge).

La presente legge disciplina l'assistenza sociale in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione, nei confronti di tutti i cittadini, definisce l'ambito del pubblico intervento, garantisce la libertà di esplicazione dell'assistenza gestita dai privati e ne assicura il coordinamento con quella gestita dallo Stato e dagli enti pubblici qualora essa concorra al perseguimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.

L'assistenza sociale garantisce, nel quadro della sicurezza sociale, il diritto del cittadino a condizioni di vita adeguate alla dignità della persona e alla prevenzione delle situazioni che ostacolano il libero sviluppo della sua personalità e la sua partecipazione alla vita sociale, culturale, politica ed economica.

A tal fine vengono predisposti idonei servizi ed interventi armonizzati con i servizi sanitari o scolastici e con le politiche sociali della famiglia, del lavoro, della casa, del tempo libero, dell'assetto territoriale

ART. 2.

(Destinatari dei servizi).

La utilizzazione dei servizi e degli interventi, di cui al precedente articolo, è aperta a tutti i cittadini a prescindere da ogni riferimento a categorie giuridiche economiche o sociali.

L'utilizzazione dei servizi deve realizzarsi, quanto più possibile, attraverso il nucleo familiare, nel normale ambiente di vita e con la partecipazione dell'avente diritto, nel rispetto della sua dignità e libertà delle sue convinzioni etiche, religiose ed ideologiche.

Sono, altresì, ammessi a detti servizi gli apolidi e gli stranieri che si trovano nel territorio italiano, anche se non siano assimilati ai cittadini italiani o non risultino appartenenti a Stati per i quali sussiste il trattamento di reciprocità.

ART. 3.

(*Competenze dell'Amministrazione centrale dello Stato*).

Spettano all'Amministrazione centrale:

a) le funzioni di indirizzo e coordinamento della politica regionale nel settore dei servizi socio-assistenziali nei modi e forme previsti dall'articolo 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382;

b) lo svolgimento, d'intesa con le regioni e con le istituzioni interessate, di ricerche ed indagini finalizzate allo studio e alla soluzione dei problemi assistenziali di rilevanza nazionale;

c) d'intesa con le regioni interessate, gli interventi di primo soccorso in casi di catastrofi o calamità naturali di particolare gravità o estensione e gli altri interventi straordinari in casi eccezionali o urgenti;

d) gli interventi di prima assistenza in favore di profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi straordinari ed eccezionali e, per i profughi stranieri, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario alle operazioni di identificazione e di riconoscimento della qualifica di rifugiato;

e) i rapporti in materia di assistenza con organismi assistenziali stranieri ed internazionali, nonché l'elaborazione dei piani nazionali per interventi assistenziali in attuazione di regolamenti della Comunità economica europea;

f) le pensioni e gli assegni di carattere continuativo assistenziali disposti dalla legge di attuazione dell'articolo 38 della Costituzione armonizzandone livelli, condizioni e modalità ed unificandone la gestione nell'Istituto nazionale della previdenza sociale, nonché gli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 28 febbraio 1958, n. 75.

ART. 4.

(*Ministero della sicurezza sociale*).

Ai fini di cui al precedente articolo è istituito il Ministero della sicurezza sociale, cui sono demandate tutte le competenze dello Stato in materia di sanità, di previ-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

denza sociale e di assistenza sociale, stabilita con successiva legge, da emanare entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, e che determinerà altresì servizi e ordinamento del nuovo Ministero.

Presso il Ministero della sicurezza sociale è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, una commissione consultiva composta da un assessore e da un rappresentante degli operatori sociali designato da ciascuna delle regioni a statuto ordinario ed a statuto speciale, nonché da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali, da tre rappresentanti delle associazioni nazionali delle istituzioni assistenziali.

Spetta a tale commissione indicare gli indirizzi generali in materia di assistenza e servizi sociali anche al fine di assicurare la omogeneità sul territorio nazionale e collaborare nella elaborazione del programma nazionale di sviluppo economico e sociale.

ART. 5.

(*Comitato interministeriale*).

Fino all'attuazione del Ministero della sicurezza sociale di cui all'articolo 4 è costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato interministeriale composto dai ministri, o dai rispettivi sottosegretari a ciò delegati, dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale per procedere alla progressiva unificazione delle rispettive competenze secondo quanto fissato dall'articolo 4 e per assolvere alle funzioni di competenza statale indicate dalla presente legge.

Al fine di garantire un organico collegamento con le regioni, tale comitato è affiancato da una commissione consultiva composta con i criteri e le modalità di cui al 2° comma del precedente articolo 4 a cui sono attribuiti i compiti nello stesso comma previsti.

ART. 6.

(*Poteri delle Regioni*).

Le Regioni hanno autonoma potestà legislativa in materia di servizi sociali assistenziali nei limiti dei principi stabiliti dalla presente legge ed emanano, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, norme di attuazione delle leg-

gi della Repubblica aventi per oggetto il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 1, nelle materie che non rientrano nella potestà legislativa delle Regioni.

Le Regioni curano la programmazione dei servizi sociali assicurando, con apposite procedure, che gli obiettivi di sviluppo tengano conto delle indicazioni fornite dai comuni e dagli altri enti locali, nonché dalle formazioni sociali, e dalle associazioni degli operatori sociali, dei destinatari dei servizi e delle istituzioni assistenziali operanti nella Regione.

ART. 7.

(Funzioni delle Regioni).

Spetta alle Regioni:

a) definire i livelli qualitativi delle prestazioni;

b) promuovere la qualificazione del personale secondo i modelli professionali indicati dallo Stato e sentite le associazioni interessate;

c) stabilire con legge i criteri di corresponsione di assegni straordinari e temporanei, integrati dai necessari servizi, per i cittadini che si trovino in particolari situazioni di difficoltà personali o familiari, al fine di favorire il definitivo superamento delle stesse;

d) curare la tenuta del registro delle istituzioni private di utilità sociale di cui all'articolo 12 della presente legge;

e) disciplinare la vigilanza sulle attività del settore dei servizi sociali;

f) definire le caratteristiche, le dimensioni e l'ambito territoriale dell'unità locale dei servizi sociali di cui agli articoli 8 e 9, sentiti i Comuni interessati.

ART. 8.

*(Comuni ed unità locali
dei servizi sociali).*

L'attuazione degli interventi sociali in base alla presente legge spetta ai Comuni, singoli o associati, che si avvalgono dello strumento delle unità locali dei servizi sociali.

L'ambito territoriale di attività delle unità locali dei servizi sociali di cui al precedente articolo 7 lettera f), è delimitato in base a gruppi di popolazione di norma compresi tra 50.000 e 200.000 abitanti, tenuto conto delle caratteristiche geomorfologiche e socio-economiche della zona e degli ambiti delle altre strutture di decentramento, con particolare riferimento alle unità sanitarie locali. Nel caso di aree a popolazione particolarmente sparsa o concentrata, sono consentiti limiti più ristretti o, rispettivamente, più elevati.

L'ambito delle unità locali dei servizi sociali corrisponde al territorio di più comuni, di un solo comune o di una parte del territorio comunale: in tal caso coincide di norma con l'ambito di una o più circoscrizioni.

Con legge regionale sono stabiliti, in conformità ai principi indicati nella presente legge, la struttura ed i compiti delle unità locali dei servizi sociali, e norme di coordinamento con le strutture di decentramento dei servizi sanitari e formativi e degli altri servizi finalizzati allo sviluppo sociale.

ART. 9.

(Costituzione, organizzazione e funzionamento delle unità locali dei servizi sociali).

La costituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle unità locali dei servizi sociali sono disciplinati con legge regionale.

La legge regionale fissa norme per:

1) la costituzione e la gestione dell'unità locale dei servizi sociali quale strumento tecnico operativo del comune o dell'associazione di più comuni da costituire in consorzio obbligatorio;

2) la definizione delle strutture dell'unità locale dei servizi sociali prevedendo comunque:

a) la costituzione e le competenze del Consiglio sociale di gestione, con garanzia di presenza delle minoranze, che sia espressione del Consiglio comunale nel cui territorio l'unità locale è compresa o dell'Assemblea del consorzio dei comuni, o dell'organo rappresentativo della comunità montana, o del Consiglio comunale e insieme dai consigli circoscrizionali se l'ambito dell'unità locale corrisponde ad una parte del territorio comunale; al Consiglio sociale di gestione deve essere assicurata

la partecipazione delle rappresentanze delle locali forze sociali e delle associazioni dei destinatari dei servizi, degli operatori sociali e delle istituzioni di cui al successivo articolo 11.

b) le attività, le competenze e l'articolazione della direzione tecnica ed i criteri per l'elaborazione e l'approvazione, da parte dei Comuni o del consorzio dei Comuni, dei bilanci preventivo e consuntivo e del programma di attività.

3) la vigilanza sul funzionamento dell'unità locale, che spetta ai Consigli comunali o ai Consigli direttivi del consorzio dei Comuni, e i criteri di ripartizione delle attribuzioni fra questi e i Consigli sociali di gestione, con riserva a questi ultimi quanto meno degli atti di ordinaria amministrazione;

4) i compiti delle unità locali dei servizi sociali che debbono, comunque, provvedere ad assicurare servizi di informazione sociale, interventi di assistenza generica di base e servizi sociali di assistenza specializzata, tendendo principalmente alla prevenzione del bisogno sociale.

Per l'attuazione dei propri compiti l'unità locale dei servizi sociali può avvalersi delle associazioni di volontariato e stipulare convenzioni con istituzioni private che non abbiano scopo di lucro e che si attengano ai principi della presente legge.

La Regione provvede al finanziamento dei Comuni e dei Consorzi dei Comuni per l'attività delle unità locali, tenendo conto dei programmi da esse elaborati ed approvati dal Consiglio comunale o dal Consiglio direttivo del consorzio.

ART. 10.

Le province concorrono per il proprio ambito territoriale alla elaborazione del programma regionale di sviluppo dei servizi sociali, svolgono le funzioni amministrative che potranno essere loro assegnate con legge regionale e realizzano i servizi socio-assistenziali che, avuto riguardo al tipo di specializzazione e di utenza e all'ambito territoriale, saranno loro attribuiti con legge regionale.

Le competenze assistenziali attualmente svolte dalle province sono trasferite ai comuni, singoli o associati.

ART. 11.

(Istituzioni private che gestiscono attività di assistenza).

È garantita la libertà di costituzione e di attività alle associazioni, fondazioni ed altre istituzioni, dotate o meno di personalità giuridica, con finalità di assistenza e di servizio sociale promosse da privati, da enti ecclesiastici e da enti assistenziali di ogni confessione religiosa.

Le iniziative di cui al precedente comma possono a richiesta, e nel rispetto della loro configurazione ed autonomia giuridica ed amministrativa, essere utilizzate nell'ambito della programmazione dei servizi sociali di assistenza, a livello regionale o locale, sempreché siano idonee per i livelli delle prestazioni, per la qualificazione del personale e per l'efficienza organizzativa ed operativa, il cui accertamento è demandato agli organi di gestione dell'unità locale.

Ai fini di cui al 2° comma del presente articolo possono intercorrere rapporti convenzionali tra la Regione e l'unità locale e le istituzioni private, con un corrispettivo determinato in relazione ai servizi resi e con l'impegno di prestarli direttamente.

ART. 12.

(Registro delle istituzioni private di utilità sociale).

È istituito presso le Regioni il registro delle istituzioni di utilità sociale per l'iscrizione delle istituzioni private che gestiscono attività di assistenza e che intendano partecipare alla fase preparatoria della programmazione dei servizi sociali di assistenza ed all'attuazione del programma.

Le istituzioni operanti in più Regioni sono iscritte nel registro tenuto presso la Regione in cui hanno sede.

La legge regionale stabilisce le procedure per l'iscrizione nel registro e per la cancellazione dal registro stesso in caso di gravi violazioni delle normative statali e regionali, prevedendo che le procedure stesse siano atte a garantire l'obiettività delle valutazioni occorrenti e la preventiva consultazione delle istituzioni interessate.

Avverso i provvedimenti di reiezione della domanda di iscrizione o di cancellazione è dato ricorso al tribunale amministra-

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

tivo regionale ed al Consiglio di Stato. La presentazione del ricorso sospende la efficacia del provvedimento.

ART. 13.

(Istituzioni di pubblica assistenza e beneficenza).

Le Regioni, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, adottano apposito piano che, in conformità agli obiettivi della programmazione regionale e sentiti i comuni e le istituzioni interessati, disponga in ordine alla sopravvivenza, trasformazione, fusione od estinzione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che per l'attività assistenziale svolta e per l'efficiente organizzazione strumentale e di personale, possono, anche con idonee trasformazioni, garantire, singolarmente ovvero mediante fusioni con altre istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi analoghi fini e caratteristiche, il perseguimento dei propri scopi di aderenza ai principi di cui alla presente legge, rientrano nella disciplina delle persone giuridiche private.

Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere dichiarate estinte in caso di inutilità dell'istituzione e di inadeguatezza dei mezzi patrimoniali. La devoluzione dei beni avviene secondo le indicazioni contenute nello statuto dell'istituzione di cui viene dichiarata l'estinzione; in mancanza di tali indicazioni i beni vengono devoluti alla unità locale nel cui territorio sono situati.

Avverso i provvedimenti di cui al presente articolo è dato ricorso al tribunale amministrativo regionale e al Consiglio di Stato. La presentazione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento.

ART. 14.

(Enti comunali di assistenza).

Gli Enti comunali di assistenza sono soppressi e le dotazioni relative sono trasferite al rispettivo Comune.

I beni patrimoniali, compresi i rapporti giuridici pendenti, già di pertinenza degli

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Enti comunali di assistenza, nonché il personale da essi dipendente, sono trasferiti al rispettivo Comune, per essere destinati alle unità locali, con le seguenti modalità:

1) nel caso in cui in un Comune vengano istituite più unità locali, la ripartizione tra le singole unità viene effettuata con deliberazione del Consiglio comunale;

2) al personale di ruolo e non di ruolo, in servizio all'atto della soppressione, deve essere garantita la conservazione della posizione giuridica ed economica conseguita presso l'ente di provenienza.

ART. 15.

(Trasferimento alle Regioni delle funzioni assistenziali degli enti pubblici).

Le funzioni in materia di assistenza sociale e quelle strettamente connesse, in quanto affini, strumentali o complementari esercitate da enti pubblici sono trasferite alle Regioni ed agli altri enti locali in conformità delle disposizioni contenute nel decreto di attuazione della delega legislativa di cui alla legge 22 luglio 1975, n. 382, prorogata con la legge 27 novembre 1976.

Sono dichiarati estinti gli enti la cui attività è di esclusiva competenza delle Regioni e degli altri enti locali.

I servizi di assistenza sociale di competenza delle Regioni e degli altri enti locali gestiti da enti pubblici che svolgono anche attività diverse o di competenza dello Stato sono scorporati da tali enti e trasferiti alle Regioni ed agli altri enti locali ai sensi del 1° comma del presente articolo.

Il personale dipendente dalle istituzioni di cui al 3° comma dell'articolo 132 dagli enti di cui al 2° comma del presente articolo, o quello dipendente dagli enti di cui al 3° comma del presente articolo addetto ai servizi scorporati, è trasferito alle Regioni ed agli altri enti locali ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70.

I beni degli enti estinti sono trasferiti alle Regioni ed agli altri enti locali nel cui territorio sono posti, esclusi quelli destinati alle sedi centrali che sono trasferiti allo Stato.

I beni immobili e le relative attrezzature degli enti di cui al secondo comma del pre-

sente articolo destinati alle attività scorporate sono trasferiti alle regioni ed agli altri enti locali nel cui territorio sono posti.

ART. 16.

(Fondo nazionale per i servizi sociali).

È istituito il Fondo nazionale per i servizi sociali, che è costituito da tutti i capitoli di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, comunque attinenti ad attività di beneficenza e di assistenza, ordinario e straordinario.

Nel fondo nazionale per i servizi sociali confluiscono altresì:

a) gli stanziamenti erogati dallo Stato per attività assistenziali e di beneficenza svolti dagli enti pubblici nazionali;

b) i contributi di cui al decreto-legge 23 marzo 1948, n. 327, e alla legge 14 aprile 1956, n. 307, nonché alle leggi 4 aprile 1952, n. 218, e 20 febbraio 1958, n. 55;

c) gli utili delle lotterie nazionali;

d) i patrimoni finanziari degli enti nazionali soppressi ai sensi dell'articolo 15 della presente legge.

Il Fondo nazionale per i servizi sociali è articolato in appositi capitoli iscritti nello stato di previsione delle spese del Ministero della sicurezza sociale o, in attesa della sua istituzione, della Presidenza del Consiglio, distinti per la spesa corrente e per quella in conto capitale e viene ripartito fra le regioni, secondo i criteri di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

ART. 17.

(Applicazione della legge delle Regioni a statuto speciale o nelle Province autonome di Trento e Bolzano).

Le disposizioni della presente legge si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, in quanto compatibili con l'ordinamento derivante dall'esercizio della potestà legislativa primaria.

ART. 18.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Sono abrogate le seguenti disposizioni:

— legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni e integrazioni e relativi regolamenti di esecuzione;

— articoli 91, lettera *h*) e 144, lettera *g*) del testo unico delle leggi comunali e provinciali approvate con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

— legge 3 giugno 1937, n. 847;

— regio decreto-legge 14 aprile 1944, n. 125;

— ogni altra norma che risulti incompatibile ed in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.